

Gentili Clienti

Loro indirizzi

Informativa n. 21/2019

Roma 18 dicembre 2019

Oggetto: Obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate. Lotteria degli scontrini, rinvio.

Premessa.

A partire dal **1.1.2020** scatta l'obbligo generalizzato di **memorizzazione e trasmissione telematica** ad Agenzia entrate dei corrispettivi anche per i soggetti con un volume d'affari **non superiore a euro 400.000**.

Dunque, l'obbligo riguarda ormai, salvo specifiche deroghe, **tutti i contribuenti Iva** che esercitano attività di commercio al dettaglio e attività assimilate ovvero prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico non obbligati all'emissione della fattura se non richiesta dal cliente. Si precisa che detto obbligo è già scattato l'1.7.2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore alla soglia di euro 400.000.

Cosa cambia.

I soggetti interessati a decorrere dall'**1.1.2020** sono quindi tenuti ad installare presso i locali di esercizio dell'attività, in luogo del vecchio registratore di cassa, **un nuovo registratore telematico** (RT) abilitato a memorizzare (giornalmente) e trasmettere telematicamente (entro 12 giorni dal compimento dell'operazione) i corrispettivi giornalieri riguardanti le vendite ovvero le prestazioni eseguite. E' possibile **adattare** il vecchio registratore di cassa esistente alla nuova tecnologia in grado di eseguire l'adempimento telematico.

Per l'installazione, attivazione e messa in servizio del nuovo registratore telematico, con conseguente applicazione dello specifico QR-code sul dispositivo, sarà necessario **censire ed abilitare** il registratore agendo sull'area riservata dell'Agenzia delle entrate del contribuente (portale Fatture e Corrispettivi).

Per l'acquisto del nuovo registratore di cassa spetta un **credito d'imposta** pari alla metà della spesa sostenuta, fino all'importo massimo di euro 250. Per l'adattamento il credito d'imposta non può superare euro 50. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione per il pagamento tramite F24 di imposte e contributi, a partire dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui la fattura relativa all'acquisto o adattamento del registratore è stata registrata.

Contestualmente, a partire dalla data del 1.1.2020, lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale, salvo il caso di impossibilità di installazione del RT nel primo semestre, **cessano di esistere** essendo di fatto sostituiti dal **documento commerciale** (un sorta di scontrino fiscale integrato da maggiori dettagli) emesso dal nuovo registratore telematico.

In luogo del documento commerciale, se richiesta dal cliente, dovrà essere emessa (in formato elettronico) la fattura. Per i corrispettivi certificati da fatture (elettroniche) non sussiste pertanto obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica del corrispettivo. Se per un operazione viene emesso sia il documento commerciale che la fattura elettronica, l'importo corrispondente, ancorché memorizzato dal registratore telematico, non dovrà essere trasmesso al sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate al fine di evitare una duplicazione dei dati trasmessi.

Attualmente sembra però che i nuovi registratori telematici non siano in grado di gestire detta situazione. Si suggerisce pertanto di non emettere il documento commerciale quando sia stata emessa la fattura immediata.

Il documento commerciale **non ha valenza fiscale**. Per ottenere detta valenza esso dovrà recare anche il codice fiscale o la partita Iva del cessionario o committente.

Detto altrimenti: se il cliente lo richiede, il registratore telematico dovrà essere in grado di certificare l'operazione con un documento commerciale **integrato dal codice fiscale o dalla partita Iva del cliente**.

Per le operazioni già esonerate dall'obbligo di certificazione fiscale, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e generi del monopolio, giornali, quotidiani, periodici, libri, carburanti nei confronti di privati, beni risultanti da documento di trasporto integrato dal corrispettivo, operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse, operazioni esenti, prestazioni di trasporto pubblico collettivo, eccetera, **non sussiste obbligo** né di emissione del documento commerciale né di memorizzazione e trasmissione telematica del corrispettivo incassato.

I soggetti che effettuano le predette operazioni possono comunque scegliere di effettuare i predetti adempimenti **su base volontaria**.

Regime sanzionatorio.

In caso di mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicano:

la sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati;

la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni a un mese in caso di recidiva. Inoltre la sospensione può essere estesa per un periodo da uno a sei mesi se l'importo dei corrispettivi eccede l'importo di euro 50.000.

Moratoria e semplificazioni per il primo semestre.

Tenuto conto delle potenziali difficoltà riscontrabili nella fase iniziale dei nuovi sistemi di certificazione, per i primi **sei mesi** di vigenza dell'obbligo (dall'1.1.2020 al 30.6.2020) è prevista la **non applicabilità delle sanzioni** nel caso in cui il

soggetto passivo trasmetta telematicamente i dati dei corrispettivi **entro il mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni.

Attraverso il servizio web dell’Agenzia delle entrate (Area riservata del portale Fatture e Corrispettivi) sarà possibile inserire manualmente i dati dei corrispettivi giornalieri, distinti per aliquota Iva.

Lotteria degli scontrini.

Al fine di incentivare la certificazione delle operazioni da parte degli esercenti nell’ambito delle vendite B2C, il legislatore ha previsto l’introduzione della c.d. **“lotteria degli scontrini”**.

In sostanza il cliente consumatore privato comunicando in sede di acquisto all’esercente il proprio **codice lotteria** (codice di identificazione) potrà partecipare all’estrazioni di determinati premi. Ciascun privato consumatore potrà generare il proprio codice lotteria collegandosi al “portale lotteria”, ad oggi non ancora attivo. L’esercente, preliminarmente, dovrà configurare il proprio registratore telematico in modo da consentire l’acquisizione, anche tramite lettori ottici, del codice lotteria dei propri clienti. L’acquisizione del codice lotteria dovrà essere eseguita dall’esercente contestualmente all’operazione di vendita o di prestazione del servizio. Il registratore telematico, mediante un nuovo servizio dedicato, trasmetterà appositi file XML contenenti i dati delle operazioni valide per la partecipazione alla lotteria. I file verranno generati dal registratore telematico in modo automatico “in maniera distribuita” in modo da evitare concentrazioni negli orari di apertura e chiusura dei punti cassa. La trasmissione dei file potrà avvenire in un orario casuale, nell’arco dello stesso giorno di effettuazione dell’operazione e comunque entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la lotteria avrebbe dovuto prendere avvio dall’1.1.2020.

Tuttavia, un emendamento approvato nel corso della conversione in legge del D.L. 124/2019 (decreto fiscale di accompagnamento alla legge di bilancio 2020) ha previsto **il rinvio** della lotteria degli scontrini alla data dell’**1.7.2020**.

Nel testo normativo attualmente vigente, è prevista una specifica sanzione da 100 a 500 euro per l’esercente che rifiuti di acquisire o utilizzare il codice lotteria comunicato dal cliente consumatore ovvero non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati dell’operazione.

Tuttavia, un emendamento approvato nel corso di conversione in legge del D.L. 124/2019 prevede la cancellazione di detta sanzione limitandosi a prevedere una **facoltà di segnalazione** all’amministrazione finanziaria da parte del cliente delle violazioni. Tali segnalazioni verranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate nell’ambito delle attività di analisi di rischio.

Corrispettivi telematici anche per i forfettari.

Nessun esonero è previsto per i contribuenti che adottano il **regime forfettario**. Quindi anche tali soggetti a partire dall’**1.1.2020**, se esercenti attività di vendita o prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, ancorché esonerati dalla fatturazione elettronica, saranno obbligati ad installare il nuovo registratore di cassa telematico ed a memorizzare e trasmettere telematicamente al servizio di interscambio dell’Agenzia delle entrate i dati riguardanti i corrispettivi giornalieri.

Naturalmente anche per detti soggetti vale la semplificazione prima esaminata nel caso di impossibilità di installazione del RT nel corso del primo semestre del 2020. In detta ipotesi, nel periodo di moratoria, detti soggetti potranno continuare a certificare le operazioni mediante rilascio delle scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale.

Occorre inoltre far presente che, essendo le operazioni di vendita o di prestazione di servizi non soggette ad Iva, il registratore telematico dovrà essere configurato in modo tale che il documento commerciale non esponga l'Iva e che evidenzi la natura dell'operazione mediante l'appropriato codice (si ritiene appropriato indicare il codice N2 "non soggette").

Da ultimo occorre segnalare che poiché quando viene emessa fattura (elettronica o cartacea) non vi è obbligo di certificare l'operazione mediante emissione dello scontrino (ora documento commerciale), i soggetti con poche operazioni attive potrebbero anche fare a meno di installare il nuovo registratore telematico, **certificando tutte le operazioni effettuate esclusivamente mediante il rilascio della ordinaria fattura**. Si pensi a una piccola officina meccanica di riparazione auto che effettua poche operazioni giornaliere. Il titolare della ditta potrebbe decidere di emettere per le prestazioni eseguite esclusivamente fatture cartacee (non sussistendo obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti forfettari).

Infine anche per i soggetti forfettari che acquistano il nuovo registratore telematico ovvero adattano quello esistente è previsto il **credito d'imposta** (50% della spesa sostenuta nel limite di euro 250 ovvero 50). Al momento non appare però chiaro quando il predetto credito potrà essere utilizzato in compensazione posto che il contribuente forfettario non registra le fatture di acquisto e non effettua le liquidazioni periodiche. Sul punto si attendono chiarimenti.

Cordiali saluti.
Bruno Vaudo